

ORDINE degli PSICOLOGI della PROVINCIA di TRENTO
via S. Pietro n.62 - 38100 TRENTO - tel. fax 0461-237040

Regolamento per la concessione del Gratuito Patrocinio

Delibera n. 21/00 del 24 luglio 2000 (vedi verbale n°6/00)

1. La richiesta di patrocinio può essere effettuata da Enti Pubblici, Enti e soggetti privati, Associazioni o altre Istituzioni;
2. Il patrocinio viene concesso ad iniziative ed attività inerenti alla cultura e alla professione psicologica, e/o comunque relative a problematiche culturali o sociali ritenute di particolare rilevanza;
3. È titolo preferenziale che all'iniziativa collaborino degli psicologi;
4. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, tramite apposito modulo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, specificando il programma dettagliato, gli obiettivi, la sede e il periodo di svolgimento dell'iniziativa. Nella richiesta deve essere dichiarato che l'iniziativa, per cui si richiede il patrocinio, viene realizzata senza finalità di lucro;
5. La richiesta di patrocinio verrà valutata dalla Commissione Cultura, d'intesa con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento. Non possono prendere parte alla procedura di valutazione i membri del Consiglio che a qualsiasi titolo rientrano nella iniziativa in esame;
6. Si precisa che la concessione del patrocinio non comporta alcun onere di carattere economico o responsabilità di qualsiasi tipo per l'Ordine Provinciale;
7. Qualora il patrocinio venga concesso, l'Ordine fornisce l'indirizzario degli iscritti della Provincia di Trento (in formato 3x8, foglio A4), e l'autorizzazione ad esporre la dicitura "Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento";
8. L'Ordine si riserva di ritirare il patrocinio qualora, a proprio insindacabile giudizio, vengano meno una o più delle condizioni di cui sopra.